



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

XI Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Audizione su

Disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto - legge 28 gennaio

2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia

di reddito di cittadinanza e di pensioni

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro esprime le proprie considerazioni sul decreto-legge in esame con il quale prendono forma due misure centrali dell'azione di Governo. Entrambe intervengono nelle dinamiche del mercato del lavoro, da un lato favorendone l'uscita anticipata, con i requisiti previsti da "Quota 100" e dall'altro sostenendo e supportando l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di quei soggetti che per condizioni economiche e sociali sono lontani dal mondo del lavoro. E' di grande impatto sociale, in tal senso, l'introduzione del Reddito di Cittadinanza, che non si limita ad essere soltanto una misura di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà economica ma si pone come vera misura di politica attiva finalizzata al diritto al lavoro e all'inclusione sociale. Il raggiungimento degli obiettivi fissati, comunque, dipenderà dalla qualità di interazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e nella capacità di dirimere il nodo delle competenze concorrenti in materia di Servizi al lavoro tra lo Stato e le Regioni.

Da una prima analisi, appaiono diverse incognite di natura operativa. Prima fra tutte la realizzazione delle piattaforme informatiche previste dal Decreto, considerato il margine di tempo previsto per l'operatività della misura, che appare oggettivamente breve.

Nella sua seconda parte, si propone di modificare le rigidità del sistema pensionistico italiano come disegnato dal decreto salva-Italia. Il provvedimento si concentra nell'introduzione di un accesso anticipato a pensione (Quota 100), nella sospensione dell'adeguamento a speranza di vita per la sola pensione anticipata fino al 2026, nella reintroduzione della cd. opzione donna e nella proroga dell'Ape Sociale. Tali istanze riformiste producono nuovi strumenti dell'anticipazione a pensione e prorogano alcuni già sperimentati, incentivando al ricambio generazionale nelle imprese.

Nel condividere nel suo complesso le finalità che si propone il provvedimento e sulla scorta delle premesse iniziali, si esprimono le seguenti osservazioni, rappresentando le stesse la posizione dell'intera categoria frutto di confronto interno con le varie componenti, compresa l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e auspicando che possano essere utili per le relative riflessioni e per il miglioramento del testo nell'iter parlamentare di conversione in legge.

I PARTE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

1) INCENTIVI PER L'IMPRESA E PER IL LAVORATORE (Art.8)

L'art. 8 prevede che il datore di lavoro debba restituire l'incentivo fruito per l'assunzione di un beneficiario di *RdC*, in caso di licenziamento dello stesso. La norma non fa alcun riferimento ad un arco temporale trascorso il quale venga meno l'obbligo di restituzione. Inoltre, la norma fa salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo. Non si comprende bene, quindi, a quali casi sia limitato l'obbligo di restituzione, atteso che le eccezioni sembrano coprire tutte le fattispecie di licenziamento.

E' inoltre previsto che le agevolazioni si applichino a patto che si realizzi un **incremento netto del numero dei dipendenti** a tempo pieno e indeterminato, siano rispettati gli ulteriori principi generali previsti dal d.lgs. 150/2015, vi sia il rispetto della regolarità contributiva e le agevolazioni stesse rientrino nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti *de minimis*. Orbene, quest'ultima previsione appare in contraddizione con l'incremento occupazionale netto che l'assunzione deve determinare, ciò in quanto qualsiasi incentivo all'occupazione può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" – o, **in alternativa**, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Pur condividendo la logica dell'incentivo collegato all'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile e dunque a tempo indeterminato, si propone che le agevolazioni vengano concesse anche in caso di assunzione con rapporto di lavoro **part-time**, con un orario di lavoro superiore almeno al 50% del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo Contratto collettivo.

Se l'assunzione avviene a seguito del percorso formativo(eventuale), il datore di lavoro fruisce della metà dell'incentivo e l'altra metà è riconosciuta all'ente che ha effettuato la

formazione. All'ente, l'incentivo è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo per i propri dipendenti. E' una modalità di remunerazione che appare poco efficace, tenuto conto che, gli enti formatori, qualora non occupino molti dipendenti (e ritenendo circostanza verosimile che ne occupino in ogni caso in numero inferiore ai soggetti formati), finirebbero per fruire della "remunerazione" per il loro operato dopo molto tempo.

2) ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Art.9)

In fase di prima applicazione della norma, lo strumento di supporto alla ricerca di un'occupazione è individuato nell'assegno di ricollocazione, gestito dall'ANPAL ed attuato in egual modo su tutto il territorio nazionale sia dagli operatori pubblici (Centri per l'impiego) che privati accreditati (Agenzie per il lavoro e Fondazione Consulenti per il lavoro). Inoltre, contrariamente alla disciplina già vigente, la **richiesta dell'AdR è obbligatoria a pena di decadenza del beneficio del RdC**. Ciò è apprezzabile in quanto la misura si presta ad un utilizzo omogeneo, controllabile e monitorabile su tutto il territorio nazionale. Sarebbe, pertanto, oopportuno che tale strumento costituisse anche **a regime la misura di accompagnamento al lavoro per beneficiari di RdC**.

Soltanto se l'operatore finalizzerà con successo l'accompagnamento al lavoro, facendo ottenere un posto di lavoro al beneficiario di RdC, si vedrà riconosciuto il valore dell'assegno, variabile in base al grado di profilazione del beneficiario. L'assegno di ricollocazione è, infatti, la remunerazione per l'operatore in caso di successo occupazionale.

Tuttavia, è auspicabile che per la specifica tipologia dei beneficiari di RdC la remunerazione prevista in favore degli operatori (l'AdR), sia più elevata di quella fino ad oggi prevista per i percettori di NaSpI e che parte di questa sia riconosciuta per lo svolgimento del processo (fisso e non collegato ad altri parametri) e parte collegata al raggiungimento del risultato. Ciò in quanto è facilmente ipotizzabile che a fronte di un numero notevole di soggetti presi in carico soltanto in minima parte potranno essere

ricollocati, stante sia la situazione di mercato che il livello di professionalità posseduto dai beneficiari.

Si auspica pertanto che tali valutazioni possano essere tenute nel dovuto conto al momento della formulazione dell'apposita delibera che l'Anpal dovrà emanare.

Il Decreto legge prevede una durata del servizio dell'AdR di 6 mesi prorogabili di altri 6.

Si ritiene che sia più opportuno che la durata sia equiparata alla durata del RdC, con un minimo di 6 mesi e che l'importo dell'AdR diminuisca con il passare del tempo. Ciò aumenterebbe sicuramente le *chance* di successo occupazionale.

Al proposito, la criticità più importante è sicuramente quella della sospensione (art. 9 c. 8) dell'assegno di ricollocazione per i percettori di NASpI fino al 2021. Con tale previsione, chi perde un posto di lavoro e non si trova nelle condizioni per poter beneficiare del Reddito di Cittadinanza, si vedrà privato di quell'unico strumento di politica attiva di livello nazionale, appunto l'AdR, in grado di supportarlo nella ricerca di una nuova occupazione. Molte Regioni infatti, opportunamente, hanno orientato le proprie misure di politica attiva del lavoro verso *target* di destinatari diversi, proprio per evitare sovrapposizioni tra misure regionali e nazionali. Con tale previsione si crea un vuoto di tutela nei confronti dei disoccupati percettori di NASpI.

In subordine si chiede di inserire, comunque, un regime transitorio prima della sospensione dell'ADR per i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del Dlgs n. 150/15. Inoltre, sarebbe opportuno precisare che l'ADR per i percettori di Cassa Integrazione Straordinaria, di cui all'art. 24,-bis, comma 2, Dlgs. N. 148/15, non è interessato alla sospensione.

3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DID (Art.4)

Premesso che l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte di tutti i componenti del nucleo familiare obbligati, si segnala che dalla lettura dell'art. 4, in particolare dei commi 4 (*entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio*) e 6 (*entro 30 giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego*), emerge una contraddizione circa i termini di presentazione.

Ciò potrebbe generare confusione e pregiudicare il diritto alla percezione del beneficio.

4) RETE DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO

L'entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza necessita, quanto alle politiche di attivazione al lavoro, del coinvolgimento e del supporto del maggior numero possibile di operatori qualificati del mercato del lavoro. L'entrata in vigore del RdC casualmente coincide con un periodo di riorganizzazione del sistema degli operatori per effetto di due recenti e distinti Decreti ministeriali (DM 11 gennaio 2018 pubblicato in G.U. n. 91 del 19.4.2018 e DM 10 aprile 2018 pubblicato in G.U. n. 117 del 22.5.2018), che riscrivono i requisiti organizzativi e strutturali in capo agli operatori ed i principi in osservanza dei quali le Regioni devono aggiornare le proprie regole in materia di accreditamento degli operatori. Entrambi i decreti concedono 12 mesi di tempo agli operatori e alle Regioni per adeguarsi. Ad oggi, mancando soltanto qualche mese alla scadenza di tale termine, non risulta che vi siano Regioni che abbiano adeguato le proprie regole.

Si ritiene, pertanto, opportuna la modifica dei citati Decreti e il differimento di almeno 12 mesi dell'entrata in vigore degli stessi, onde impedire che si realizzi un vuoto operativo che renda inefficaci le misure in discorso.

5) ULTERIORI STRUMENTI PER AUMENTARE L'OCCUPABILITA' E FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO (Proposta)

Per aumentare la possibilità di successo occupazionale e dunque la finalizzazione del **patto per il lavoro**, è necessario individuare strumenti che consentano un inserimento lavorativo più flessibile, incentivando le imprese. Nel contempo, viste le esigenze di celerità connesse all'imminente entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, bisogna rifarsi alle misure più idonee già presenti nell'ordinamento vigente, quandonche necessitino di piccole modifiche legislative. Trattandosi di istituti già utilizzati e rodati la probabilità di successo sarebbe maggiore.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sui seguenti strumenti:

Work experience

Trattasi di uno strumento simile al tirocinio extracurricolare di inserimento, della durata massima di 6 mesi, finalizzato ad aumentare l'occupabilità dei soggetti e ridurre la distanza dal mondo del lavoro. Attivabile soltanto una volta nel percorso di fruizione del Reddito di cittadinanza, anche durante il periodo di fruizione dell'Assegno di Ricollocazione, sia presso imprese private che presso i Comuni (o comunque amministrazioni pubbliche), per attività utili alla collettività (in ambito culturale, sociale artistico etc.) come previsto dal Decreto Legge. I Comuni potrebbero, in base alle proprie esigenze, prevedere alternativamente nei progetti che dovranno istituire, l'utilizzo di tale strumento oppure il coinvolgimento dei beneficiari per le 8 ore settimanali già previste. Durante tale percorso, che non costituisce rapporto di lavoro, l'impresa o il Comune (o altre pubbliche amministrazioni) ospitante dovranno farsi carico esclusivamente della eventuale differenza tra l'importo di RdC fruito e l'indennità di partecipazione prevista dalle normative regionali, oltre ai costi dell'assicurazione INAIL. Il soggetto occupato nella work experience continuerebbe a beneficiare del reddito di cittadinanza.

Quanto proposto è tecnicamente e giuridicamente possibile, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 delle linee guida Stato Regioni del 25 maggio 2017 (e dalle diverse normative regionali), equiparando il percettore di reddito di cittadinanza al percettore di ammortizzatori sociali.

Le attività di *matching* tra il beneficiario del RdC e l'impresa o il Comune sarebbero effettuate dal Centro per l'Impiego e dagli operatori privati accreditati, a fronte di una remunerazione a costo *standard*. Nel caso in cui il medesimo operatore dovesse poi finalizzare con successo, per lo stesso percettore, anche la misura dell'Assegno di ricollocazione la relativa remunerazione sarebbe diminuita dell'importo già maturato per aver operato il *matching* per la work experience.

In ciò la work experience sarebbe equiparata alla formazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legge. Con la differenza che una formazione *on the job* aumenterebbe il grado di occupabilità e diminuirebbe la distanza dei beneficiari dal mondo del lavoro.

Apprendistato

Ferma la possibilità di utilizzare altre forme contrattuali e incentivi all'occupazione, lo strumento più idoneo, tra quelli già esistenti, per inserire stabilmente un percettore di Reddito di Cittadinanza nel mondo del lavoro è senza dubbio il contratto di Apprendistato senza limiti di età previsto dal comma 4 del D.lgs. 81/2015, che recita: *“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”*.

Anche in questo caso è necessario equiparare i percettori di Reddito di Cittadinanza ai percettori di un trattamento di disoccupazione.

6) RUOLO DEL NAVIGATOR (art. 12 c.3)

Pur condividendo la finalità di aumentare il numero degli operatori addetti al servizio delle politiche attive per il lavoro, occorre che si chiarisca il ruolo e la figura del cd. “Navigator”, prevista nel Decreto Legge. Non si comprende, infatti, dove tali soggetti sarebbero fisicamente collocati e con quale modello organizzativo opererebbero. Va tenuto, infatti, in considerazione che le attività connesse alla stipula del patto per il lavoro sono di pertinenza dei Centri per l'Impiego e, laddove previsto dalle leggi regionali, degli operatori privati accreditati, che per tali funzioni utilizzano proprio personale. Allo stesso modo per le attività di gestione dell'Assegno di ricollocazione è prevista la presenza di *tutor* ma anche in questo caso sono dipendenti degli operatori stessi.

In considerazione del fatto che le caratteristiche professionali ed i titoli di studio richiesti ai navigator sono parte delle più ampie competenze professionali dei Consulenti del

Lavoro, si rappresenta la disponibilità della categoria a dare il proprio contributo di professionalità, per il tramite dei propri iscritti.

A tal proposito si suggerisce di inserire come alternativa ai requisiti già fissati anche il rimando alla definizione di “personale qualificato” di cui all’art. 1, comma 2 e 4, del DM 10/4/8/2018 GU n. 117/18.

7) NUOVA FUNZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE – CONSEGUENZE PER LE IMPRESE E PER I CONSULENTI DEL LAVORO (Art. 3 comma 8)

L’art. 7, comma 1, del Decreto Legge prevede che “(...) *chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’art.3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

Per altro verso il precedente art. 3, comma 8, stabilisce che “*In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso*”.

Sulla base di questo presupposto, quello che fino ad oggi è un dato meramente informativo, viene ad assumere la rilevanza di dato funzionale alla fruizione di un beneficio. Essendo la comunicazione obbligatoria un adempimento addirittura preventivo rispetto all’assunzione (va effettuata entro giorno precedente l’assunzione) è evidente che il dato delle retribuzioni è unicamente presunto e potrebbe discostarsi notevolmente dal reddito che realmente sarà poi conseguito. Pertanto, l’informazione potrebbe rivelarsi

non veritiera e cagionare profili di “concorso” da parte di imprese e Consulenti del Lavoro che, come è noto, curano tale adempimento.

8) OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (Proposta)

L'art. 4 del Decreto Legge prevede che tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, non esclusi dall'obbligo, debbano stipulare il Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego o un operatore privato accreditato, se previsto dalle leggi regionali.

Il successivo art. 9 del Decreto Legge prevede che in fase di prima applicazione, il beneficiario del RdC che ha stipulato il Patto per il lavoro riceva dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro da un Centro per l'impiego o da un operatore privato accreditato.

Il beneficiario è pertanto obbligato nel giro di pochissime settimane a sottoscrivere il Patto per il lavoro e il programma di ricerca intensiva alla ricollocazione (AdR), in alcuni casi con lo stesso soggetto (nel caso opti per il Centro per l'impiego), dovendosi recare per due volte fisicamente presso il Centro per l'impiego con le relative conseguenze in termini di risorse e di organizzazione necessarie.

Finora le due procedure potevano coesistere in quanto l'assegno di ricollocazione, per i percettori di NASpI, era facoltativo e solo in caso di richiesta, il relativo programma di ricerca intensiva alla ricollocazione produceva l'effetto sospensivo del patto di servizio (ora denominato Patto per il Lavoro).

Stante l'obbligo, previsto dal Decreto Legge, di richiedere l'assegno di ricollocazione, non appare più necessaria tale duplicazione di adempimenti.

In considerazione dell'elevato numero di beneficiari del RdC, sarebbe opportuno introdurre una semplificazione della procedura, già sperimentata in altre misure di politica attiva, evitando la doppia sottoscrizione e prevedendo un meccanismo di presa in carico del soggetto percettore, da parte dell'operatore che accompagnerà il beneficiario al lavoro.

Quanto sopra agevolerebbe notevolmente i Centri per l'impiego in considerazione dell'elevato numero di soggetti che con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza saranno chiamati a gestire.

Secondo i dati Istat 2017, infatti, gli individui che in Italia vivono sotto la soglia di povertà sono circa 5 milioni e di questi circa 3 milioni e trecento mila sono in età lavorativa.

| <i>classi di età</i> | <i>individui che vivono in povertà assoluta (valori in migliaia) Stima su dati Istat 2017</i> |
|----------------------|---|
| Fino a 17 anni | 1.116 |
| 18 -64 | 3.363 |
| <i>18-34 anni</i> | 2.543 |
| <i>35-64 anni</i> | 820 |
| 65 anni e più | 579 |
| totale | 5.058 |

Secondo le previsioni dell'art. 4 del Decreto Legge, una parte di questi soggetti dovrà essere convocata (inizialmente il richiedente e poi gli altri componenti) dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione del Patto per il lavoro ed i restanti, invece, dai comuni per il patto per l'inclusione sociale. I requisiti mediante i quali sarà operata la distinzione sono quelli previsti al comma 5.

Pur non essendovi dati specifici che possano individuare il possesso di detti requisiti è ipotizzabile che il 75% dei beneficiari, dunque circa 2 milioni e cinquecentomila, debba recarsi per la sottoscrizione del patto per il lavoro al Centro per l'Impiego e la restante parte, invece, presso i Comuni per il patto per l'inclusione sociale.

In considerazione dell'attuale numero degli addetti dei Centri per l'impiego, ogni operatore dovrebbe pertanto prendere immediatamente in carico circa n. 506 potenziali beneficiari del RdC. Ciò in quanto soltanto gli operatori specializzati (n. 4.981 solo cat. C e

D) e non tutti i dipendenti dei Centri per l'Impiego dispongono delle richieste professionalità.

Sezione C) Caratteristiche del personale del CPI

| Regioni | Categoria A | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigente ²⁸ |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Abruzzo | 4 | 99 | 52 | 33 | 2 |
| Basilicata | 1 | 55 | 29 | 36 | |
| Calabria ²¹ | 8 | 123 | 38 | 175 | / |
| Campania | 5 | 275 | 194 | 86 | / |
| EM | 4 | 63 | 365 | 122 | 4 |
| FMG | 3 | 8 | 55 | 136 | 1 |
| Lazio | 1 | 130 | 329 | 89 | / |
| Liguria | / | 52 | 78 | 28 | 3 |
| Lombardia | 5 | 166 | 227 | 122 | 6 |
| Marche | / | 74 | 171 | 97 | / |
| Molise | 2 | 18 | 10 | 5 | 1 |
| PA Bologna ²² | | | | | |
| PA Trento | / | 33 | 34 | 30 | / |
| Piemonte ²³ | 3 | 71 | 267 | 84 | 1 |
| Puglia | 7 | 174 | 150 | 58 | 1 |
| Sardegna ²⁴ | 4 | 77 | 209 | 230 | 1 |
| Sicilia | 629 | 558 | 317 | 320 | 54 |
| Toscana | 1 | 97 | 212 | 99 | 4 |
| Umbria | 2 | 30 | 95 | 51 | 2 |
| ValA ²⁵ | / | 5 | 9 | 17 | 1 |
| Veneto | 2 | 111 | 183 | 74 | 4 |

| Ripartizione geografica | Specialisti CPI (categoria C+D) | stima 18-64 poveri assoluti Stima 75% (in migliaia) in possesso dei requisiti dell'art. 4 comma 5 | carico per addetto |
|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| nord | 1.835 | 961 | 524 |
| nord ovest | 830 | 605 | 729 |
| nord est | 1.005 | 357 | 355 |
| centro | 1.143 | 384 | 336 |
| mezzogiorno | 2.003 | 1.176 | 587 |
| sud | 927 | 755 | 815 |
| isole | 1.076 | 421 | 391 |
| Totale | 4.981 | 2.522 | 506 |

II PARTE
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE
DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Per quanto attiene alle novità introdotte in materia pensionistica e, più specificamente con il trattamento di pensione anticipata “Quota 100”, si è ritenuto di proporre in forma schematica le osservazioni riferite ai singoli articoli del Decreto – Legge 28 gennaio 2019, n. 4. Il provvedimento si concentra nell’introduzione di un accesso anticipato a pensione (Quota 100), nella sospensione dell’adeguamento a speranza di vita per la sola pensione anticipata fino al 2026, nella reintroduzione della cd. opzione donna e nella proroga dell’Ape Sociale. Tali istanze riformiste producono nuovi strumenti dell’anticipazione a pensione e prorogano alcuni già sperimentati, incentivando al ricambio generazionale nelle imprese. La volontà di tale ricambio è ancora di più esplicitata dall’assegno straordinario di accompagnamento a pensione espresso all’art. 22: un nuovo ‘scivolo’ accessibile - previa garanzia dell’incremento occupazionale netto- solo alle aziende che fanno parte di un settore dotato di un fondo di solidarietà bilaterale (come il Credito). Valutare uno sdoganamento di tale assegno, attraverso la struttura giuridica già esistente dell’isopensione Fornero, potrebbe ampliare l’effetto di ricambio sperato dal legislatore. I provvedimenti inerenti la pace contributiva e il riscatto di laurea agevolato si occupano invece di facilitare l’incremento della anzianità contributiva a favore di un pubblico più giovane; nella pace contributiva è però opportuno invitare il policy-maker a delle verifiche di raccordo rispetto all’impianto legislativo già vigente.

| Articolo 14 | Osservazioni |
|--|---|
| <p>1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota</p> | <p>- Nel previgente sistema delle Quote vi era maggiore margine di flessibilità: la somma dei requisiti (es. 96) poteva essere frutto della combinazione dei requisiti (es. 60+36 o 61+35), in questo Quota 100 si mostra più rigida con maggiore discriminazione per età.</p> <p>- Quota 100 si configura non solo come una sperimentazione triennale, ma anche come un diritto che può essere azionabile, una volta</p> |

| | |
|--|---|
| <p>100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> | <p>maturato, in un secondo momento; tale scelta può apparire poco coerente con una misura sperimentale che però può dispiegare i suoi effetti anche dopo il periodo di sperimentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella prima versione del decreto il requisito anagrafico dei 62 anni era sottoposto a speranza di vita (cosa che avrebbe potuto solo a livello teorico, incrementare il requisito nel 2021), ma nella versione finale no, cristallizzando il requisito a 62 anni fino al 2021 incluso. - Occorrerà specificare nella prassi attuativa il ruolo della contribuzione effettiva (almeno 35 anni) e quello della contribuzione estera (Reg. 883/2004 e convenzioni extra UE), nonché le maggiorazioni per disabili ex L. 388/2000. |
| <p>2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Quota 100 può essere attivata in cumulo contributivo; a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 il cumulo contributivo coinvolge in realtà anche le casse privatizzate per iscritti ad albo; nella versione promulgata della norma non vi è possibilità di utilizzare tale accesso anticipato in cumulo utilizzando la contribuzione delle casse; questo taglia fuori da questa sperimentazione i liberi professionisti che sono costretti, con costi alti, ad azionare una eventuale ricongiunzione onerosa ex L. 45/1990; la scelta salvaguarda l'equilibrio delle casse, ma genera una contrapposizione con i liberi professionisti. |
| <p>3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Occorrerebbe una specifica compatibilità anche con le prestazioni di lavoro occasionale |

| | |
|--|--|
| <p>pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p> | <p>(Art. 54-bis D.l. 50/2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> - La norma dovrebbe specificare cosa accade nel caso di cumulo reddituale vietato: sospensione o decadenza ex tunc? - La norma lascia aree grigie come il caso del socio lavoratore che percepisce utili e dividendi e non ha redditi incumulabili pur prestando lavoro. |
| <p>4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Prima finestra in ingresso per tutti i dipendenti del settore privato. - Occorrerà specificare (in sede di prassi Inps) quando è possibile presentare la domanda telematica (prima della finestra o anche prima della maturazione del requisito). |
| <p>5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Finestra mobile per i dipendenti del settore privato. |
| <p>6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Finestre del pubblico impiego; prima finestra fissata ad agosto 2019 e successive finestre mobili semestrali. - Sussiste l'obbligo nel caso di dimissioni a un preavviso semestrale. - Le pubbliche amministrazioni non potranno collocare a riposto i pubblici dipendenti che abbiano maturato i soli requisiti della pensione anticipata in Quota 100. |

| | |
|---|--|
| <p>data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> | |
| <p>7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.</p> | <p>- Norma di salvaguardia del calendario didattico e di coordinamento con la L. 449/1997; nuova finestra per il solo 2019 di presentazione della domanda di cessazione di servizio propedeutica al pensionamento in quota 100.</p> |
| <p>8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.</p> | <p>- Clausola di tutela per ulteriori requisiti migliorativi di accesso a pensione.</p> |
| <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> | <p>- L'attuale assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterale e l'isopensione ex art. 4 Legge Fornero non possono agganciare quota 100, ma continuano ad accompagnare i lavoratori in prepensionamento solo alla pensione di vecchiaia ed anticipata → Tale impianto sembra porre le due prestazioni sullo stesso piano, ma in realtà l'articolo 22 pone un discrimine molto forte.</p> |
| <p>10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina</p> | <p>- Esclusione dall'applicabilità di Quota 100 al comparto militare, della polizia, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza per</p> |

| | |
|---|---|
| <p>recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.</p> | <p>comprensibili motivi di continuità dei servizi essenziali dello Stato e di governabilità interna del paese.</p> |
| <p>Articolo 15</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianità' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Modifiche alla sola pensione anticipata con congelamento degli adeguamenti a speranza di vita dal 2019 fino al 2026 incluso. - Andrà chiarito se, come appare, tale misura riverbera anche sul cumulo contributivo, impattando dunque anche sulle casse ordinarie e anticipando rispetto alle previsioni l'ingresso alla pensione anticipata in cumulo. - Si pone così un discrimine forte con la pensione di vecchiaia, che continua la sua strada di adeguamenti senza alcun blocco, sollevando criticità per chi è meno avvantaggiato da una forte anzianità contributiva. |
| <p>2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> | |
| <p>3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.</p> | |
| <p>4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.</p> | |
| <p>Articolo 16</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> | <p>- La misura replica le precedenti edizioni del metodo sperimentale ex L. 243/2004; visto il risparmio che comporta per la platea di coloro che hanno larghe quote di metodo retributivo con taglio impiegatizio potrebbe essere valutabile una estensione almeno al 2019 per consentire la maturazione dei requisiti.</p> <p>- Per alcuni casi potrebbe essere opportuno valutare se inserire una clausola di salvaguardia per la finanza pubblica, come fatto con la L. 190/2014, art. 1 c. 707, subordinando la conversione al metodo contributivo solo se determinante un assegno pensionistico più basso rispetto a quello puramente retributivo o misto.</p> |
| <p>2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> | <p>- Finestre di 12 o 18 mesi per lavoratrici dipendenti o autonome prima dell'accesso a pensione.</p> |
| <p>3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o</p> | <p>- Clausola di salvaguardia della continuità scolastica.</p> |

| | |
|---|---|
| accademico. | |
| Articolo 17 | Osservazioni |
| <p>1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.</p> | <p>- Congelamento dell'adeguamento a speranza di vita fino al 2026 con requisito bloccato a 41 anni di contributi per entrambi i sessi.</p> <p>- Nuova finestra unica trimestrale prima dell'accesso a pensione.</p> |
| Articolo 18 | Osservazioni |
| <p>1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e'</p> | <p>-Proroga di 12 mesi nella possibilità di maturare i requisiti per l'Ape Sociale fino al 31.12.2019.</p> <p>-Secondo il combinato disposto delle norme, per il 2019 sussistono 2 finestre entro cui richiedere la certificazione al diritto dell'Ape Sociale: entro fine marzo 2019 o, in caso di sopravvenienza delle risorse pubbliche ivi destinate, entro fine novembre 2019.</p> <p>- La L. 205/2017 aveva previsto una 3° finestra a luglio 2019, in questo caso non applicabile.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.</p> | <p>- Requisiti, modalità di richiesta e di accesso sono identici per via della tecnica normativa di novellazione adottata sulla L. 232/2016.</p> |
| <p>Articolo 19</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrative dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».</p> | <p>- Norma di estensione di termini per la prescrizione contributiva del pubblico impiego; tema già affrontato da molta prassi Inps e ora regolarizzato da una norma di primo livello.</p> |
| <p>Articolo 20</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e</p> | <p>- La pace contributiva sperimentalmente fino al 2021 prevede un riscatto facoltativo per chi non ha contribuito prima del 1996 per colmare eventuali scoperture contributive in un periodo non soggetto a obbligo di contribuzione nella corda temporale compresa fra il primo e l'ultimo contributo versato; platea di giovani dunque non appetibile per chi andrà in pensione con Quota 100.</p> <p>- Il legislatore consente un massimo di 5 anni di riscatto richiedibile, che sarà calcolato secondo il metodo tradizionale ex D.lgs. 184/1997 (33-34% dell'ultimo imponibile previdenziale annuo).</p> <p>- Tale riscatto costituisce un onere deducibile al</p> |

| | |
|---|---|
| <p>accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.</p> | <p>50% con deducibilità spalmata su 5 anni in capo all'assicurato; si classifica come la forma più conveniente di riscatto, migliore anche - quanto a risparmio d'imposta - anche della piena deducibilità ordinariamente accordata ai riscatti.</p> |
| <p>2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.</p> | <p>- Sarebbe opportuno definire 'restituzione dell'onere' più che dei contributi.</p> |
| <p>3. La facoltà di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.</p> | |
| <p>4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> | <p>- Il legislatore prevede una convertibilità verso questa forma di riscatto da parte dei datori di lavoro del settore privato citando la possibilità di convertire il premio di produzione.</p> <p>- Tale nomenclatura andrebbe raccordata con la L. 208/2015: se parliamo di premi di risultato detassabili al 10% che necessitano di un accordo collettivo di II livello depositato, è solo un allargamento dei benefit che possono essere oggetto di conversione; se invece la parola 'premio di produzione' sgancia tale fattispecie da quella ordinaria dei premi detassabili e consente la conversione di emolumenti retributivi premianti non erogati in forza di accordi sindacali fondati su un incremento dei risultati aziendali, tale fattispecie si candida a essere molto richiesta; è necessario</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>disambiguare, eventualmente citando nel primo caso la L. 208/2015.</p> <p>- I contributi versati in conversione non costituiscono reddito imponibile in capo al lavoratore e sono deducibili dal reddito del datore di lavoro.</p> |
| <p>5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.</p> | <p>- Potrebbe essere opportuno prevedere la detrazione anche al soggetto che ha a carico il beneficiario del riscatto come previsto per gli inoccupati dalla L. 247/2007.</p> |
| <p>6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e' consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».</p> | <p>- La norma modifica in modo stabile l'ordinamento dei riscatti, prevedendone un terzo tipo.</p> <p>- La platea dei 45 anni può anche essere allargata ai 50enni, ma l'ulteriore requisito che il periodo di laurea si collochi in segmenti temporali di competenza del metodo di calcolo retributivo (dunque dal 1996) rimane comunque attivo lasciando la platea quasi del tutto immutata; se si cambiasse l'uno, dovrebbe essere ricompreso anche il periodo valutabile con metodo retributivo.</p> |
| Articolo 21 | Osservazioni |
| 1. In deroga al secondo periodo del comma 18 | - La norma consente un maggior versamento |

| | |
|--|---|
| <p>dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.</p> | <p>contributivo di primo pilastro ai dipendenti pubblici privi di forma pensionistica complementare.</p> <p>- In realtà le due forme di previdenza non si equivalgono considerato il risparmio fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, assente nelle pensioni erogate dal primo pilastro.</p> |
| <p>Articolo 22</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> | <p>- L'articolo consente solo ai fondi bilaterali di attuare fino al 2021 uno scivolo verso quota 100 prevedendo una prestazione di assegno straordinario in quota 100 per chi riesca a traguardare i 62+38 entro la fine del 2021; la misura è completamente a carico del datore di lavoro e deve essere accompagnata da un accordo sindacale di II livello che preveda una garanzia occupazionale attuata attraverso un numero programmato di assunzioni; <i>limitare ai soli fondi bilaterali attua una forte discriminazione, tagliando fuori le aziende che avrebbero molto probabilmente a quel punto sottoscritto un accordo di esodo ex Art. 4 CC. 1-7ter della L. 92/2012, col solo requisito della dimensione (over 15 dipendenti); tale possibilità favorisce solo le aziende del comparto del settore creditizio o dei pochi altri dotati di fondi bilaterali; sarebbe molto opportuno estendere a tutti i datori di lavoro grazie all'isopensione Fornero che rimane completamente a carico delle imprese e che formerebbe un ulteriore ricambio</i></p> |

| | |
|--|--|
| | <i>generazionale, prevedendo magari nello stesso accordo sindacale (oggi richiesto) una clausola di garanzia occupazionale del tutto analoga a quella già prevista per i fondi bilaterali.</i> |
| 2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. | |
| 3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. | |
| 4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e | |

| | |
|---|--|
| <p>all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.</p> | |
| <p>5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.</p> | |
| <p>6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica</p> | |

| | |
|---|---|
| attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa. | |
| Articolo 23 | Osservazioni |
| <p>1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità' di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità' di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.</p> | <p>- Misura di anticipazione del Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici che accedano a Quota 100; onde ammortizzare il differimento nella percezione del trattamento di fine rapporto/servizio previsto dalle norme ordinarie per chi accede a una forma di pensionamento anticipato, viene contemplata una possibilità di prestito fino a 30.000 euro, anticipato da un istituto di credito aderente a futuro accordo Quadro stipulato con Abi; gli accordi definiranno anche gli interessi finanziari che matureranno a favore dell'istituto creditizio citato; il prestito sarà coperto da un Fondo di garanzia gestito da Inps e, in caso di mancanza di coperture interne, dalla Garanzia dello Stato.</p> <p>- Tale meccanismo è fortemente analogo a quello dell'Ape Volontario.</p> |
| <p>2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità' di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il</p> | |

Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello

| | |
|--|--|
| <p>Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.</p> | |
| <p>4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.</p> | |
| <p>5. L'importo finanziabile e' pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.</p> <p>6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.</p> <p>7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.</p> | |
| <p>Articolo 24</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o,</p> | <p>- La detassazione del TFS costituisce una misura di ristoro degli interessi eventualmente maturati dai lavoratori che attivino l'anticipo con interessi di cui all'art. 23, in modo in parte analogo al credito d'imposta previsto a copertura del 50% dei costi finanziari e assicurativi del finanziamento alla base dell'Ape volontario.</p> |

se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

| | |
|---|--|
| <p>garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.</p> | |
| <p>Articolo 24</p> | <p>Osservazioni</p> |
| <p>1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o,</p> | <p>- La detassazione del TFS costituisce una misura di ristoro degli interessi eventualmente maturati dai lavoratori che attivino l'anticipo con interessi di cui all'art. 23, in modo in parte analogo al credito d'imposta previsto a copertura del 50% dei costi finanziari e assicurativi del finanziamento alla base dell'Ape volontario.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.</p> | |
| <p>2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.</p> | |